

COMUNE DI OPI

Provincia di L'Aquila
-UFFICIO TECNICO-

Via San Giovanni CAP 67030

Telef. 0863-910606

Prot. n. 3956

Dalla Residenza Municipale, li 03.09.2018

ORDINANZA DI RIMOZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO DI OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO

N. 1 DEL 03.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

-che in virtù della nota prot. n. 0002955/18 del 23 maggio 2018, acquisita agli atti comunali in data 28.05.2018 al prot. n. 2513, l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise - Servizio Sorveglianza - con sede legale ed amministrativa in Pescasseroli (AQ), Viale Santa Lucia, ha comunicato al Comune di Opi (AQ) che con C.N.R. n. 04/2018 del 23/05/2018, Prot. n. 0002953/20, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, Procura della Repubblica di Sulmona (AQ), il sig. Leone Antonio Ranieri, nato a Castel di Sangro (AQ) il 09 Febbraio 1960 e ivi residente in Via Largo Mulino n. 1, possessore del terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 15 particella n. 6, responsabile della violazione d'abuso edilizio, accertato e consistente in un manufatto in legno in costruzione non autorizzato di dimensioni 4 ml circa di larghezza e di circa 6 ml di lunghezza per un'altezza di circa 4 ml;

-che dal sopralluogo effettuato in data 08.06.2018 dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico di questo Ente coadiuvato dall'agente di Polizia Municipale sig. Berardini Mauro, (*verbale prot. n. 2717 del 08.06.2018*), è stato constatato che il manufatto in legno in questione è stato rimosso;

Vista la comunicazione prot. N° 0004147/2018 del 16 Luglio 2018, acquisita agli atti comunali al prot. n. 3294 in pari data, l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise - Servizio Sorveglianza - con sede legale ed amministrativa in Pescasseroli (AQ), Viale Santa Lucia ha comunicato che è stato constatato che il manufatto in legno non è stato assolutamente demolito ma è stato soltanto traslato in un altro posto della medesima particella confinante al terreno riportato al Foglio n. 15 particella n. 1,2,3 di proprietà dei fratelli Leone Emidio e Enzo e della sorella Leone Assuntina;

Vista la relazione di servizio abuso edilizio Prot. n. 3951 del 03.09.2018 dell'agente di Polizia Municipale Berardini Mauro, con allegate foto, con la quale comunica a questo

Ufficio che a seguito di sopralluogo ha constatato che il manufatto in legno è stato spostato di circa 150 mt sulla stessa particella in corrispondenza del confine con le particella 1,2,3 e che lo stesso risulta posizionato su un carrello munito di ruote;

RILEVATO che l'immobile interessato risulta sottoposto a:

- a) vincoli di tutela ambientale e paesaggistica in virtù di:
 - a. Legge n. 1497 del 29.06.1939 e art. 82 del D.P.R. n. 24.07.1977, n. 616;
 - b. L.R. n. 02 del 13.02.2003;
 - c. L.R. n. 26 del 12.12.2003;
 - d. L.R. n. 49 del 15.12.2004;
 - e. L.R. n. 5 del 28.03.2006;
 - f. D.Lgs n. 42 del 22.01.2004;
 - g. D.Lgs n. 157 del 24.03.2006;
 - h. D.Lgs n. 63 del 26.03.2008;
 - i. L.394/91

VISTO

ACCERTATO che il responsabile della violazione è il seguente soggetto:

- a) Sig. **Leone Antonio Ranieri**, nato a Castel di Sangro (AQ il 09 Febbraio 1960 e ivi residente in Via Largo Mulino n. 1, in qualità di proprietario del terreno su cui insiste l'opera abusiva

RILEVATO che tali opere risultano realizzate in assenza di titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Opi;

RITENUTO di dover provvedere in merito, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti;

Vista l'Ordinanza di Riduzione in Pristino n. 5/18 Prot. n. 0004994/18 del 21.08.2018 dell'Ente Autonoma Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise –Servizio Giuridico- notificata il 31 agosto 2018, acquista al protocollo comunale N. 3945 in data 03.09.2018;

VISTO il DPR n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto di ingiungere al proprietario dell'immobile
-l'immediata sospensione d'ogni ulteriore intervento edilizio;
-di effettuare la rimozione del manufatto in legno, con tipologia e dimensioni riportate in premessa, e al ripristino dello stato dei luoghi, **nel termine perentorio di n. 90 (novanta) giorni dalla notificazione del presente provvedimento**, eventualmente prorogabile con specifica istanza, da presentarsi prima del suddetto termine, motivata da ragioni di obiettiva impossibilità di rispettare il termine medesimo per causa non imputabile al committente e/o ai responsabili dell'abuso;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

nei confronti di:

Leone Antonio Ranieri, nato a Castel di Sangro (AQ il 09 Febbraio 1960 e ivi residente in Via Largo Mulino n. 1, in qualità di proprietario del terreno su cui insiste l'opera abusiva reo della realizzazione dell'abuso edilizio, con tipologia e dimensioni riportate in premessa, insistente sul terreno individuabile catastalmente con il Foglio n. 15 particella n. 6, in assenza di titolo abilitativo;

- 1) l'immediata sospensione d'ogni ulteriore intervento edilizio;
- 2) di effettuare la rimozione del manufatto in legno, con tipologia e dimensioni riportate in premessa, e al ripristino dello stato dei luoghi, **nel termine perentorio di n. 90 (novanta) giorni dalla notificazione del presente provvedimento**, eventualmente prorogabile con specifica istanza, da presentarsi prima del suddetto termine, motivata da ragioni di obiettiva impossibilità di rispettare il termine medesimo per causa non imputabile al committente e/o ai responsabili dell'abuso;
- 3) di disporre con separato provvedimento, nel caso di mancata realizzazione nei termini assegnati ai sensi del precedente punto 2), la realizzazione di interventi per mezzo di ditta idonea da individuarsi con le procedure di cui al D.Lgs n. 150 del 10.04.2016 con oneri che saranno addebitati ai soggetti sopra indicati;

DEMANDA

alle forze dell'ordine presenti nel territorio (Polizia Municipale, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato e Guardie PNALM) di verificare il corretto adempimento delle disposizioni della presente ordinanza e di attivare, in caso di inottemperanza, il procedimento di esecuzione d'ufficio;

COMUNICA

che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii.;

AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza della realizzazione degli interventi di rimozione e ripristino, e salva l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, si provvederà *ex officio* alla loro esecuzione con oneri che saranno addebitati al responsabile dell'abuso;
- che in caso di mancata effettuazione degli interventi di rimozione delle opere abusive gli immobili interessati, l'area di sedime unitamente all'area individuata in premessa descritta, sarà acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune;
- che in caso di acquisizione gratuita di cui al punto precedente l'opera acquisita sarà demolita a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
- che il presente provvedimento ha l'effetto di comportare l'immediata interruzione di eventuali opere in corso nonché il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi;
- che in caso di mancata osservanza del divieto di prosecuzione dei lavori il fatto sarà segnalato all'autorità giudiziaria per il provvedimenti di cui all'articolo 44, comma 1,

